

CAPITOLO I

LA PENA TRA EVOLUZIONE STORICA ED IDEOLOGICA..... 1

§.1. <i>Brevi considerazioni introduttive</i>	1
§.2. <i>La pena tra evoluzione storica ed ideologica</i>	9
§.3. <i>La graduale emarginazione dei supplizi dal sistema delle pene</i>	19
§.4. <i>Analisi della struttura normativa della pena alla luce del dettato costituzionale</i>	26
§.5. <i>I principi di necessità e di umanità delle pene</i>	38

CAPITOLO II

IL CONCETTO DI PENA NEL DETTATO COSTITUZIONALE 52

§.1. <i>Premessa</i>	52
§.2. <i>La tutela dei diritti fondamentali tra dignità della pena e principio personalistico</i>	73
§.3. <i>Il concetto di pena nello spirito della Costituzione e la filosofia del «doppio binario»</i>	100
§.4. <i>Rieducazione e rispetto della personalità dell'individuo negli artt. 2 e 13 della Costituzione</i>	143
§.5. <i>L'influenza della finalità rieducativa della pena sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sui sostitutivi di pena</i>	148

CONCLUSIONI 167

BIBLIOGRAFIA 198

CAPITOLO PRIMO

LA PENA TRA EVOLUZIONE STORICA ED IDEOLOGICA

§.1. Brevi considerazioni introduttive

Da sempre si è tentato di giustificare l'impiego della pena individuando gli elementi che la rendono più adatta alle esigenze di difesa sociale, in essa meglio rilevabili rispetto ad altre sanzioni giuridiche; tali elementi sono: a) costante applicabilità; b) possibilità, o maggiore possibilità, di adattarsi alla pericolosità del delinquente; c) capacità di rieducare o rendere innocuo il delinquente; d) possibilità di essere più fortemente sentita, costituendo valido deterrente.

Benché la pena sia un fenomeno diffuso e costante della vita sociale, non è mancato chi ne ha contestato la fondatezza definendola ingiusta, inutile e persino dannosa; si menzionano gli utopisti del calibro di Tommaso Moro e Tommaso Campanella, ma vanno altresì ricordati alcuni grandi sociologi e criminalisti

quali: Girardin, Ferri, Wargha, Montero, etc. Questi ultimi, partendo da una concezione ottimistica della vita umana, hanno sostenuto che un'opera di prevenzione largamente e sapientemente esercitata, può rendere inutile la repressione dei delitti. Tutti però prescindono da un fatto di importanza capitale, e cioè che la tendenza al delitto non è circoscritta ad una particolare categoria di individui, come nelle tesi di Cesare Lombroso, ma ha un carattere generalissimo. La tendenza al delitto, la capacità a delinquere, in misura maggiore o minore esiste in forma più o meno latente in quasi tutti gli uomini¹.

Sorge la necessità di un'opposizione a tale propensione, individuata in una sofferenza ovvero in un male maggiore come conseguenza della propria condotta, e il castigo diviene pertanto lo strumento

¹ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1997, p. 673

(l'unico) capace di trattenere gli uomini dal commettere i delitti²

² BORETTINI, *Tutela giuridica e difesa sociale*, Milano 1922, p. 66.; BORSINI G., *Limiti e tutela dei diritti dei detenuti*, foro it., 1986, III, 238; CAPOTOSTI P.A., *La minaccia della pena*, in *Giust. Pen.*, 1995, I, p. 166.